Giovedì 20 maggio 2021

P9_TA(2021)0261

Il futuro digitale dell'Europa: mercato unico digitale e uso dell'IA per i consumatori europei

Risoluzione del Parlamento europeo del 20 maggio 2021 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa: eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale e migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei» (2020/2216(INI))

(2022/C 15/22)

Il Parlamento europeo,

— vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Plasmare il futuro digitale dell'Europa» (COM(2020)0067),

— visto il Libro bianco della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Intelligenza artificiale — Un approccio europeo all'eccellenza e alla fiducia» (COM(2020)0065),

— vista la relazione della Commissione del 19 febbraio 2020 sulle implicazioni dell'intelligenza artificiale, dell'Internet delle cose e della robotica in materia di sicurezza e di responsabilità (COM(2020)0064),

— vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 dal titolo «Individuare e affrontare le barriere al mercato unico» (COM(2020)0093),

— vista la comunicazione della Commissione del 10 marzo 2020 su un «Piano d'azione a lungo termine per una migliore attuazione e applicazione delle norme del mercato unico» (COM(2020)0094),

— vista la comunicazione della Commissione del 13 novembre 2020 dal titolo «Nuova agenda dei consumatori — Rafforzare la resilienza dei consumatori per una ripresa sostenibile» (COM(2020)0696),

— vista la comunicazione della Commissione del 25 aprile 2018 dal titolo «L'intelligenza artificiale per l'Europa» (COM(2018)0237),

— visto il documento di lavoro dal titolo «Shaping the digital transformation in Europe» (Plasmare la trasformazione digitale in Europa), del febbraio 2020, elaborato da McKinsey & Company per la Commissione [1],

— viste le relazioni 2020 dell'indice di digitalizzazione dell'economia e della società (DESI) e i risultati dell'Eurobarometro speciale «Attitudes towards the impact of digitalisation on daily lives» (Atteggiamento nei confronti dell'impatto della digitalizzazione sulla vita quotidiana) [2],

— viste le conclusioni del Consiglio del 9 giugno 2020 sul tema «Plasmare il futuro digitale dell'Europa»,

— vista la comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2020 dal titolo «Una strategia europea per i dati» (COM(2020)0066),

— vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico») [3],

— vista la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti [4],

---

[1] https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=64962
[2] https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/2228
[3] GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.
[4] GU L 11 del 15.1.2002, pag. 4.

— vista la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche) ([5]),

— vista la direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio («direttiva sulle pratiche commerciali sleali») ([6]),

— vista la direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno ([7]),

— vista la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ([8]),

— visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) ([9]),

— vista la sua risoluzione del 19 gennaio 2016 sul tema «Verso un atto sul mercato unico digitale» ([10]),

— visto il regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 febbraio 2018 recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell'ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE ([11]),

— visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello digitale unico per l'accesso a informazioni, a procedure e a servizi di assistenza e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 ([12]),

— vista la direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019 che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori ([13]),

— vista la direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi ([14]),

— vista la direttiva (UE) 2019/790 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale e che modifica le direttive 96/9/CE e 2001/29/CE ([15]),

— visto il regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online ([16]),

---

([5]) GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.
([6]) GU L 149 dell'11.6.2005, pag. 22.
([7]) GU L 376 del 27.12.2006, pag. 36.
([8]) GU L 304 del 22.11.2011, pag. 64.
([9]) GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1.
([10]) GU C 11 del 12.1.2018, pag. 55.
([11]) GU L 60 I del 2.3.2018, pag. 1.
([12]) GU L 295 del 21.11.2018, pag. 1.
([13]) GU L 328 del 18.12.2019, pag. 7.
([14]) GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70.
([15]) GU L 130 del 17.5.2019, pag. 92.
([16]) GU L 186 dell'11.7.2019, pag. 57.

Giovedì 20 maggio 2021

— vista la sua risoluzione del 12 febbraio 2020 sui processi decisionali automatizzati: garantire la tutela dei consumatori e la libera circolazione di beni e servizi ([17]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione sulla legge sui servizi digitali: migliorare il funzionamento del mercato unico ([18]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 sui diritti di proprietà intellettuale per lo sviluppo di tecnologie di intelligenza artificiale ([19]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti il quadro relativo agli aspetti etici dell'intelligenza artificiale, della robotica e delle tecnologie correlate ([20]),

— vista la sua risoluzione del 20 ottobre 2020 recante raccomandazioni alla Commissione su un regime di responsabilità civile per l'intelligenza artificiale ([21]),

— vista la sua risoluzione del 20 gennaio 2021 sul rafforzamento del mercato unico digitale: il futuro della libera circolazione dei servizi ([22]),

— visto l'articolo 54 del suo regolamento,

— visti i pareri della commissione per il commercio internazionale, della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia, della commissione per i trasporti e il turismo, della commissione per la cultura e l'istruzione, della commissione giuridica, della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere,

— vista la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori (A9-0149/2021),

A. considerando che nel mercato unico digitale vi sono ancora ostacoli che occorre rimuovere ai fini della piena realizzazione del suo potenziale e che un approccio antropocentrico comune a livello di UE è essenziale per garantirne il successo;

B. considerando che la digitalizzazione ha le potenzialità per apportare un valore significativo al mercato unico nel suo insieme ed è importante sia per i consumatori europei che per i settori tradizionali e non tradizionali e può costituire un vantaggio competitivo sul mercato globale;

C. considerando che il mercato unico digitale presenta diverse sfide per i mercati tradizionali e che il principio «ciò che è illegale offline è illegale online» dovrebbe essere rispettato;

D. considerando che in una certa misura l'IA è già soggetta a requisiti legislativi vigenti;

E. considerando che occorre consolidare la fiducia del pubblico nei confronti dell'IA, includendo per impostazione predefinita il pieno rispetto dei diritti fondamentali, la tutela dei consumatori, la protezione dei dati e la sicurezza e promuovendo l'innovazione in Europa;

F. considerando che il Libro bianco sull'intelligenza artificiale ha riconosciuto l'agricoltura come uno dei settori in cui l'IA può incrementare l'efficienza e che uno degli obiettivi generali della futura politica agricola comune (PAC) è quello di promuovere un'agricoltura intelligente; che la ricerca e le attività in materia di IA nel settore dell'agricoltura e della zootecnia hanno il potenziale di aumentare l'attrattiva del settore per i giovani e di migliorare le prestazioni in ambito agricolo nelle zone soggette a vincoli naturali nonché il benessere animale e la produttività; che la strategia «dal produttore al consumatore» e la strategia sulla biodiversità mirano ad aiutare gli agricoltori a coltivare prodotti di qualità e a ridurre le perdite di nutrienti e l'uso di pesticidi e fertilizzanti entro il 2030;

G. considerando che la transizione digitale richiede maggiori investimenti negli strumenti chiave dell'economia digitale e un coordinamento con le politiche relative alla transizione verde;

([17]) Testi approvati, P9_TA(2020)0032.
([18]) Testi approvati, P9_TA(2020)0272.
([19]) Testi approvati, P9_TA(2020)0277.
([20]) Testi approvati, P9_TA(2020)0275.
([21]) Testi approvati, P9_TA(2020)0276.
([22]) Testi approvati, P9_TA(2021)0007.

H. considerando che l'IA offre molti benefici ma presenta anche alcuni rischi;

I. considerando che gli Stati membri dell'UE e le istituzioni dell'UE hanno l'obbligo, in virtù della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, di garantire che i diritti di ogni persona alla privacy, alla protezione dei dati, alla libertà di espressione e di riunione, alla non discriminazione, alla dignità e ad altri diritti fondamentali non siano indebitamente limitati dall'uso di tecnologie nuove ed emergenti;

J. considerando che l'uso dell'IA comporta altresì dei rischi e suscita preoccupazioni in merito all'etica, alla portata e alla trasparenza della raccolta, dell'utilizzo e della diffusione dei dati personali;

Parte 1: eliminazione degli ostacoli al funzionamento del mercato unico digitale

1. è del parere che la strategia digitale dell'UE dovrebbe creare e sostenere gli elementi fondamentali necessari affinché i settori pubblici e privati europei diventino leader mondiali nell'innovazione digitale affidabile e antropocentrica; ritiene che il mercato unico digitale sia uno di tali elementi e serva a garantire la piena realizzazione del potenziale delle nuove tecnologie eliminando gli ostacoli nazionali ingiustificati attraverso la chiarezza giuridica per i consumatori e le imprese a beneficio dei cittadini europei e del rafforzamento della concorrenza; reputa che un approccio europeo più organizzato e comune all'integrazione e all'armonizzazione del mercato possa contribuire a tale risultato; ritiene necessario intraprendere ulteriori azioni a livello di Stati membri e di UE per raggiungere tale obiettivo;

2. sottolinea l'importanza di un mercato unico digitale pienamente funzionante a beneficio dei consumatori e delle imprese e chiede di sostenere le PMI nel corso della loro trasformazione digitale, inoltre si attende che la Commissione introduca un controllo dell'adeguatezza per le PMI prima di presentare proposte legislative;

3. è del parere che l'approccio dell'UE alla digitalizzazione debba essere pienamente conforme ai diritti fondamentali, alla tutela dei consumatori, alla neutralità tecnologica, alla neutralità della rete, alle norme relative alla protezione dei dati, all'inclusività e alla non discriminazione;

4. ritiene che la digitalizzazione e le tecnologie emergenti come l'IA possano contribuire al conseguimento degli obiettivi della strategia industriale dell'EU e del Green Deal e a superare alcune delle difficoltà create dalla crisi della COVID-19; ritiene inoltre che un approccio strategico sinergico nei confronti del Green Deal, della strategia industriale e della digitalizzazione possa contribuire alla realizzazione dei loro obiettivi promuovendo nel contempo la leadership tecnologica dell'UE; sottolinea il potenziale delle soluzioni digitali, come il telelavoro e le applicazioni di IA, per sostenere la partecipazione delle persone con disabilità al mercato unico digitale; osserva che la crisi della COVID-19 offre altresì l'opportunità di imprimere un'accelerazione alla digitalizzazione e che la trasformazione digitale deve essere al servizio dell'interesse pubblico generale; ritiene che la trasformazione digitale possa contribuire a soddisfare le esigenze delle regioni urbane, rurali e isolate dell'UE;

5. prende atto del potenziale delle nuove tecnologie ai fini della transizione verso un'economia circolare e sostenibile in quanto agevolano l'introduzione di modelli d'impresa circolari, promuovono l'efficienza energetica dei sistemi di trattamento e archiviazione dei dati, contribuiscono a catene del valore più sostenibili e ottimizzano l'uso delle risorse;

6. invita la Commissione a promuovere e sostenere l'adozione e lo sviluppo di tecnologie sostenibili nella realizzazione del Green Deal, anche attraverso la valutazione dell'impatto ambientale della condivisione dei dati e delle infrastrutture necessarie per garantire una diffusione digitale sostenibile;

7. sottolinea che consentire la condivisione di insiemi di dati essenziali e ben definiti nonché l'accesso agli stessi sarà fondamentale per sbloccare appieno il potenziale del Green Deal; invita la Commissione a valutare quali insiemi di dati siano essenziali a tal fine;

8. ritiene che dovrebbero essere eliminate le pratiche che minano i diritti dei consumatori, la protezione dei dati e i diritti in materia di lavoro;

9. sottolinea che la Commissione dovrebbe adottare nei confronti della legislazione un approccio equilibrato, adeguato alle esigenze future, basato su elementi concreti e fondato sul principio di sussidiarietà, che crei un mercato unico digitale che garantisca la fornitura di servizi pubblici, sia competitivo, equo, accessibile, tecnologicamente neutro, favorevole all'innovazione, a misura di consumatore, antropocentrico e affidabile e che crei una società dei dati e un'economia sicure;

10. sottolinea che dovrebbero prevalere parità di condizioni per quanto riguarda la tassazione dell'economia digitale e dell'economia tradizionale, trovando una concezione condivisa del luogo in cui viene creato il valore;

11. sottolinea che, se del caso, le PMI e altri attori economici potrebbero trarre vantaggio dall'utilizzo di modelli cooperativi come l'open source e il software con codice sorgente aperto, in funzione delle diverse situazioni o dei diversi contesti, tenendo conto dei potenziali vantaggi, della cibersicurezza, della privacy e della protezione dei dati e fatta salva la legislazione applicabile; ritiene che ciò possa contribuire al conseguimento dell'autonomia strategica europea nel settore digitale;

12. invita la Commissione a rispettare i suoi principi guida nelle sue future proposte legislative evitando la frammentazione del mercato unico digitale, eliminando gli eventuali ostacoli ingiustificati esistenti e i requisiti amministrativi superflui, sostenendo l'innovazione, in particolare per le PMI, e utilizzando gli opportuni incentivi che creano condizioni di parità e parità di accesso alle opportunità di investimento;

13. chiede alla Commissione di garantire un'applicazione efficace ed efficiente dei requisiti legislativi attuali e di quelli nuovi; ritiene che l'applicazione debba essere efficace a livello transfrontaliero e intersettoriale, garantendo una maggiore cooperazione tra le autorità e tenendo debitamente conto delle conoscenze e delle competenze pertinenti di ciascuna autorità; è del parere che la Commissione dovrebbe fornire un quadro di orientamento per garantire il coordinamento di qualunque nuovo requisito normativo relativo all'IA o agli ambiti correlati;

14. invita la Commissione a mirare a un ambiente normativo favorevole all'innovazione e ai consumatori e a rafforzare il sostegno finanziario e istituzionale all'economia digitale europea, in stretto coordinamento con gli Stati membri e le parti interessate, attraverso misure quali: investimenti nell'istruzione, nella ricerca e nello sviluppo, sostegno alle innovazioni in Europa, un maggiore e più ampio accesso a dati industriali e pubblici di elevata qualità, interoperabili e di facile fruizione, la creazione di infrastrutture digitali, una maggiore disponibilità generale di competenze digitali tra la popolazione, la promozione della leadership tecnologica in ambito imprenditoriale e la creazione di un ambiente normativo proporzionato e armonizzato;

15. reputa che gli appalti pubblici intelligenti, come la piattaforma europea GovTech, possano avere una funzione nel favorire gli sviluppi digitali in tutta l'UE;

16. ritiene che siano necessari ingenti investimenti e un partenariato pubblico-privato nel settore dell'IA e in altre nuove tecnologie chiave; accoglie con favore il ricorso ai programmi di finanziamento dell'UE per sostenere la digitalizzazione della nostra società e dell'industria, a condizione che siano fondate sui principi dell'efficienza, della trasparenza e dell'inclusione; chiede l'attuazione coordinata dei vari fondi per massimizzare le sinergie tra i programmi; propone una definizione strategica delle priorità dei fondi per costruire le necessarie infrastrutture digitali; chiede di aumentare gli investimenti nel quadro di Next Generation EU e dei finanziamenti pubblici e privati, in modo da riflettere l'ambizione dell'UE di diventare un leader tecnologico globale, approfondire la sua ricerca e conoscenza e sfruttare appieno i benefici della digitalizzazione, per tutti i membri della società;

17. reputa che l'IA rappresenti una sfida in particolare per le PMI e che l'innecessaria complessità dei requisiti normativi possa incidere in modo sproporzionato sulla loro competitività; ritiene che la transizione verso le soluzioni di IA debba aiutare tali imprese e che la nuova legislazione in materia di utilizzo dell'intelligenza artificiale non debba creare oneri amministrativi ingiustificati che mettono a rischio la loro competitività sul mercato;

18. invita la Commissione a garantire un maggiore coordinamento degli investimenti nel piano per la ripresa Next Generation EU; esorta la Commissione a proporre azioni concrete nel quadro di detto piano a sostegno delle tecnologie e delle infrastrutture ad elevato impatto nell'UE, come l'intelligenza artificiale, il calcolo ad alte prestazioni, la computazione quantistica, l'infrastruttura cloud, le piattaforme, le città intelligenti, il 5G e l'infrastruttura della fibra ottica;

19. rammenta che le PMI rappresentano la colonna portante dell'economia europea e necessitano di un sostegno speciale a titolo dei programmi di finanziamento dell'UE per compiere la transizione digitale; invita la Commissione e gli Stati membri a rafforzare il loro sostegno alle start-up e alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) a favore dello sviluppo e dell'applicazione di tecnologie digitali, attraverso il programma per il mercato unico, i poli dell'innovazione digitale e il dispositivo per la ripresa e la resilienza, onde stimolare ulteriormente la trasformazione digitale e dunque consentire loro di realizzare appieno il proprio potenziale digitale e la competitività per la crescita e l'occupazione in Europa;

20. rileva una significativa mancanza di capitali di rischio e di avviamento a livello europeo, nonché di fondi di private equity, rispetto ad altri mercati; ritiene che ciò provochi spesso lo sviluppo delle start-up europee nei mercati dei paesi terzi anziché consentire il loro ampliamento all'interno dell'UE; è del parere che ciò impedisca all'economia europea nel suo complesso di godere di tutti i benefici indiretti derivanti dalle imprese che vengono avviate in Europa; sottolinea il ruolo sproporzionatamente importante degli organismi pubblici nell'attuale finanziamento dell'innovazione e della ricerca e le significative differenze negli ecosistemi delle start-up e dei finanziamenti disponibili fra gli Stati membri; invita la Commissione e gli Stati membri a proporre un approccio europeo globale per ampliare le fonti di capitale per gli investimenti tecnologici nell'UE, tra cui iniziative per sostenere gli investimenti dei «business angels» da parte dei leader del settore privato europeo, come anche ad assicurare la disponibilità di capitale di rischio e di avviamento per le aziende e le start-up europee;

21. sottolinea che il programma Europa digitale, così come Orizzonte Europa e il programma per collegare l'Europa, sono necessari per guidare la trasformazione digitale del continente e dovrebbero ricevere finanziamenti adeguati; esorta la Commissione a garantire che i suddetti programmi siano attuati quanto prima; rammenta che gli Stati membri devono rispettare l'impegno, assunto nel quadro della strategia Europa 2020, di investire il 3 % del PIL nella ricerca e nello sviluppo;

22. invita la Commissione ad adoperarsi per rendere l'Unione europea un leader nel processo di adozione e standardizzazione delle nuove tecnologie, garantendo che l'intelligenza artificiale sia antropocentrica e rispetti i valori, i diritti fondamentali e le norme europei; sottolinea l'esigenza di collaborare con gli enti di normazione, l'industria e i partner internazionali nella definizione di norme a livello mondiale, alla luce della natura globale della leadership e dello sviluppo tecnologici; ritiene che il ricorso al Workshop Agreement del Comitato europeo di normazione in settori specifici, come l'IA e le nuove tecnologie emergenti, rappresenti un modo per aumentare l'efficienza nella creazione di norme armonizzate;

23. sostiene l'obiettivo della Commissione di aumentare la disponibilità e la condivisione di dati non personali, al fine di rafforzare l'economia europea; ritiene che, nel perseguire tale obiettivo, i rischi legati a un maggiore accesso ai dati non personali, tra cui la de-anonimizzazione, debbano essere presi in considerazione;

24. ritiene necessario incentivare l'accesso a ulteriori dati da parte delle PMI e chiede incentivi intesi a concedere alle PMI l'accesso a dati non personali prodotti da altri soggetti interessati privati in un processo volontario e reciprocamente vantaggioso, nel rispetto di tutte le salvaguardie necessarie, in linea con il regolamento (UE) 2016/679 e il quadro giuridico sui diritti di proprietà intellettuale;

25. rammenta che, nell'esecuzione di servizi pubblici o nel corso di appalti pubblici, le imprese pubbliche generano, raccolgono ed elaborano una significativa quantità di dati non personali, il che rappresenta un valore considerevole in termini di riutilizzo commerciale e vantaggi per la società; incoraggia la Commissione e gli Stati membri a rendere tali dati più ampiamente disponibili per il riutilizzo ai fini dell'interesse generale, nel perseguimento degli obiettivi della direttiva sull'apertura dei dati;

26. rammenta che è necessaria un'economia dei dati che funzioni per l'intera UE, poiché è uno strumento chiave per la digitalizzazione; ritiene che un elevato livello di protezione dei dati per una tecnologia di IA affidabile potrebbe contribuire a rafforzare la fiducia dei consumatori; considera importante che l'UE garantisca un livello elevato di controllo dei dati da parte dei clienti e, se del caso, dei consumatori, applicando i più rigorosi standard in materia di protezione dei dati personali, con norme chiare ed equilibrate, per esempio sui diritti di proprietà intellettuale (DPI), ma ritiene essenziale mantenere l'apertura nei confronti dei paesi terzi e ribadisce l'importanza della libera circolazione transfrontaliera dei dati non personali;

27. prende atto della legge sui servizi digitali e della legge sui mercati digitali e ritiene che esse debbano contribuire a promuovere l'innovazione, garantendo un elevato livello di protezione dei consumatori e il miglioramento dei diritti, della fiducia e della sicurezza online degli utenti; sottolinea la necessità di garantire che il mercato europeo rimanga attivo e altamente competitivo;

28. pone in evidenza che la protezione dei consumatori dovrebbe rivestire un ruolo importante nell'ambito della legge sui servizi digitali ed è convinto che una maggiore trasparenza e la dovuta diligenza per i mercati online aumenterebbero la sicurezza dei prodotti, rafforzando di conseguenza la fiducia dei consumatori nei mercati online;

29. sottolinea pertanto che sono necessarie responsabilità chiare per i mercati online sulla base del principio della proporzionalità; evidenzia che occorre chiarire la responsabilità delle piattaforme di hosting di contenuti per i beni venduti o pubblicizzati su tali piattaforme, onde colmare il divario giuridico a causa del quale l'acquirente non ottiene ciò a cui ha diritto secondo la legge o il contratto di fornitura di beni, ad esempio in ragione dell'impossibilità di identificare il venditore principale (principio della conoscenza dei propri clienti o «know your business customer»);

30. accoglie con favore la nuova agenda dei consumatori proposta dalla Commissione ed esorta quest'ultima ad aggiornare la legislazione in materia di protezione dei consumatori, se del caso, al fine di tenere debitamente conto dell'impatto delle nuove tecnologie e dei possibili danni ai consumatori, soprattutto per i gruppi più vulnerabili e tenendo conto dell'impatto della pandemia di COVID-19; ritiene importante responsabilizzare i consumatori europei affinché possano rivestire un ruolo attivo nella transizione digitale e reputa che la fiducia dei consumatori e l'introduzione di tecnologie digitali dipendano dalla tutela dei loro diritti in ogni circostanza;

31. rammenta che i blocchi geografici ingiustificati dei servizi online rappresentano una significativa barriera al mercato unico nonché una discriminazione infondata tra i consumatori europei; prende atto della prima revisione a breve termine del regolamento sui blocchi geografici da parte della Commissione ed esorta quest'ultima a proseguire la sua valutazione e a impegnarsi in un dialogo con le parti interessate, tenendo conto della crescente domanda di accesso transfrontaliero ai servizi audiovisivi, al fine di promuovere la circolazione di contenuti di qualità in tutta l'UE;

32. ribadisce i diritti fondamentali dell'UE alla vita privata e alla tutela dei dati personali, ivi compreso, tra l'altro, il consenso esplicito e informato sancito dal regolamento generale sulla protezione dei dati; sottolinea che il consenso dovrebbe basarsi su informazioni comprensibili e facilmente accessibili relative alle modalità di utilizzo e trattamento dei dati personali e che ciò dovrebbe valere anche quando sono utilizzati algoritmi;

33. accoglie con favore la nuova strategia dell'Unione europea in materia di cibersicurezza per il decennio digitale, indispensabile per assicurare la fiducia dei cittadini e per trarre il massimo vantaggio dall'innovazione, dalla connettività e dall'automazione nella trasformazione digitale, salvaguardando i diritti fondamentali, e chiede un'efficace e rapida adozione delle misure descritte;

34. chiede agli Stati membri di attuare senza ritardi l'atto europeo sull'accessibilità per garantire una rimozione efficace delle barriere nei confronti dei cittadini con disabilità e la disponibilità di servizi digitali accessibili, nonché l'adeguatezza delle condizioni a cui questi ultimi sono forniti, allo scopo di conseguire un mercato unico digitale pienamente inclusivo e accessibile, in grado di garantire la parità di trattamento e l'inclusione delle persone con disabilità; incoraggia gli Stati membri ad ampliare l'applicazione della direttiva sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici ai settori aperti al pubblico, in particolare la sanità, i trasporti, i servizi postali e le telecomunicazioni ([23]);

Parte 2: migliorare l'uso dell'IA per i consumatori europei

35. è fermamente convinto che l'IA, se sviluppata conformemente alla legislazione applicabile, abbia il potenziale di migliorare determinati settori a favore dei cittadini europei e possa offrire considerevoli benefici e valore per l'economia, la sicurezza, l'istruzione, l'assistenza sanitaria, i trasporti e l'ambiente; ritiene necessario garantire la sicurezza, l'inclusività, la non discriminazione, l'accessibilità e l'equità dei prodotti e dei servizi basati sull'IA, in particolare per i gruppi di consumatori considerati vulnerabili, affinché nessuno sia lasciato indietro, e reputa che i relativi benefici debbano essere accessibili dall'intera società;

36. riconosce che per trarre beneficio dall'IA è necessario che la Commissione, gli Stati membri, il settore privato, la società civile e la comunità scientifica collaborino efficacemente per creare un ecosistema di IA sicuro, incentrato sui cittadini e vantaggioso per l'intera società;

37. osserva che, sebbene l'IA vanti buone potenzialità, essa presenta anche rischi elevati a causa di aspetti quali le distorsioni e l'opacità; ritiene che i suddetti rischi possano manifestarsi a seconda del contesto specifico e dei casi d'uso dell'IA; chiede che i processi di tracciabilità dei sistemi basati sull'IA siano trasparenti e possano essere rivisti qualora siano dimostrati danni di grave entità;

([23]) Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici (GU L 327 del 2.12.2016, pag. 1), considerando 34.

38. ritiene che, oltre ad alcuni ostacoli allo sviluppo, all'adozione e all'effettiva regolamentazione delle tecnologie digitali nell'UE, la mancanza di fiducia da parte dei consumatori possa ostacolare l'adozione diffusa dell'IA; richiama l'attenzione sulla mancata comprensione, da parte dei cittadini, dei processi mediante cui i sistemi avanzati algoritmici e di intelligenza artificiale prendono decisioni;

39. osserva che i consumatori necessitano di un quadro normativo chiaro e prevedibile in caso di malfunzionamento dei prodotti;

40. invita la Commissione e gli Stati membri a migliorare costantemente il segmento della pubblica amministrazione che sarà responsabile dell'attuazione della futura normativa sull'IA;

41. si compiace del Libro bianco della Commissione sull'IA e la invita a elaborare un quadro normativo comune dell'Unione in materia di IA chiaro, incentrato sui cittadini, basato sui rischi e adatto per il futuro; ritiene che tale quadro sia necessario per controllare i sistemi decisionali automatizzati e che debba integrare la legislazione vigente in materia di IA e garantirne la proporzionalità in funzione del livello di rischio;

42. sottolinea la necessità di garantire un livello adeguato di controllo umano sul processo decisionale algoritmico e di assicurare che siano in funzione meccanismi di ricorso adeguati ed efficaci;

43. sottolinea l'importanza di fornire ai consumatori una formazione e competenze di base sull'IA, che consentirebbero loro di trarre maggiori benefici da queste tecnologie e, nel contempo, di tutelarsi da eventuali minacce;

44. osserva che, sebbene l'IA sia, in varia misura, già soggetta all'attuale legislazione europea, essa solleva nuove questioni giuridiche, finora irrisolte, che riguardano i consumatori e pertanto invita la Commissione a fornire indicazioni chiare sul funzionamento delle legislazioni vigenti applicabili e di eventuali nuove misure proposte e sulle sinergie tra le stesse, onde colmare i divari giuridici esistenti e conseguire un quadro giuridico proporzionato e coerente; ritiene importante la cooperazione tra gli Stati membri per rafforzare il mercato unico digitale;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire una stretta cooperazione nell'applicazione del quadro normativo, al fine di evitare la frammentazione del mercato unico;

46. è del parere che l'IA sia una tecnologia in rapida evoluzione che richiede una legislazione efficace, e non solo orientamenti, basata su principi e sulla proporzionalità; ritiene che, a tal fine, l'IA debba essere ampiamente definita, cosicché le misure normative nei diversi settori possano rimanere flessibili e adattabili, onde tenere in considerazione gli sviluppi futuri, e affrontare adeguatamente i diversi livelli di rischio degli utilizzi dell'IA, da definire ulteriormente all'interno dei quadri settoriali; reputa che la futura normativa debba riflettere adeguatamente la misura in cui i rischi percepiti dell'IA si manifestano concretamente, a seconda dei diversi utilizzi e impieghi della stessa;

47. sottolinea che l'uso di algoritmi di autoapprendimento consente alle imprese di avere una visione completa della situazione personale e dei modelli di comportamento dei consumatori; chiede pertanto alla Commissione di regolamentare le tecnologie di IA in maniera globale al fine di impedire impieghi scorretti o impropri di tali sistemi;

48. osserva che l'elaborazione di un quadro normativo per l'IA dovrebbe essere finalizzata alla creazione di un mercato interno per prodotti, applicazioni e servizi basati sull'IA affidabili e sicuri e dovrebbe basarsi sull'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

49. mette in evidenza il diritto dei consumatori di essere informati adeguatamente e in maniera tempestiva e facilmente accessibile in merito all'esistenza e ai possibili risultati dei sistemi di IA e a come sia possibile controllare, contestare efficacemente e correggere le decisioni del sistema;

50. chiede che, quando i consumatori interagiscono con sistemi di IA, debbano obbligatoriamente esserne informati;

51. ritiene che la spiegabilità e la trasparenza siano fondamentali per costruire e mantenere la fiducia degli utenti nei sistemi di IA; ritiene che ciò implichi che i processi devono essere trasparenti, che le capacità e lo scopo dei sistemi di IA devono essere comunicati apertamente e che le decisioni devono poter essere spiegate alle persone direttamente interessate;

52. ritiene che il quadro normativo debba sostenere lo sviluppo di sistemi di IA affidabili e garantire elevati standard di protezione dei consumatori al fine di rafforzare la fiducia di questi ultimi nei prodotti basati sull'IA; ritiene che siano necessarie una definizione più graduale dei rischi e dei requisiti giuridici corrispondenti e garanzie contro i danni causati ai consumatori; è altresì del parere che il quadro normativo dovrebbe garantire la trasparenza e la rendicontabilità, assicurare una comunicazione chiara dei requisiti pertinenti ai consumatori e alle autorità di regolamentazione e incentivare in modo proattivo gli sviluppatori e gli installatori di IA allo scopo di adottare un'IA affidabile;

53. invita la Commissione a promuovere lo scambio di informazioni relative ai sistemi algoritmici tra le autorità degli Stati membri e a sostenere lo sviluppo di una comprensione comune dei sistemi algoritmici nel mercato unico fornendo orientamenti, pareri e consulenza;

54. ritiene che tale quadro dovrebbe fondarsi su un approccio etico, antropocentrico e basato sui diritti fondamentali lungo l'intero processo di progettazione e sviluppo e durante il ciclo di vita dei prodotti di IA, nel rispetto dei diritti fondamentali e dei principi di trasparenza, spiegabilità (ove pertinente) e rendicontabilità, nonché dei diritti e degli obblighi derivanti dal GDPR, ivi comprese la minimizzazione dei dati, la limitazione delle finalità, la protezione dei dati fin dalla progettazione e mediante impostazione predefinita;

55. è del parere che l'ambito di applicazione dei nuovi requisiti normativi dovrebbe essere concepito in modo tale che le applicazioni di IA nel loro contesto specifico che si ritiene possano presentare i rischi maggiori siano soggette ai requisiti normativi e ai controlli più rigorosi, compresa la possibilità di vietare le pratiche dannose o discriminatorie; invita la Commissione a elaborare una metodologia oggettiva per calcolare il rischio di danni, a integrazione di quanto già previsto dall'attuale legislazione sulla protezione dei consumatori; ritiene che tale metodologia dovrebbe evitare un approccio binario restrittivo, che potrebbe diventare rapidamente obsoleto, e concentrarsi piuttosto sul contesto, sull'applicazione e sull'uso specifico dell'IA;

56. sottolinea che la standardizzazione dell'IA a livello di UE dovrebbe promuovere l'innovazione e l'interoperabilità e garantire un livello elevato di protezione dei consumatori; riconosce che, sebbene esista già un numero significativo di norme, è necessario promuovere ulteriormente ed elaborare norme comuni per l'IA, come quelle applicabili ai componenti e alle applicazioni complete;

57. ritiene che una volta che saranno in vigore norme giuridiche e meccanismi di applicazione chiari, si potrebbe valutare l'adozione di un'etichettatura volontaria affidabile per l'IA, tenendo presente, nel contempo, che l'asimmetria delle informazioni relative ai sistemi di apprendimento algoritmico rende estremamente complesso il ruolo dei sistemi di etichettatura; ritiene che tale etichettatura potrebbe migliorare la trasparenza delle tecnologie basate sull'IA; sottolinea che un tale sistema di etichettatura deve essere comprensibile per i consumatori e deve dimostrare di apportare un vantaggio misurabile in termini di sensibilizzazione dei consumatori rispetto alle applicazioni di IA conformi, permettendo loro di operare scelte informate, e che, in caso contrario, non otterrà un livello sufficiente di adozione per il suo utilizzo in situazioni reali;

58. è fermamente convinto che i nuovi requisiti normativi e le valutazioni dovrebbero essere comprensibili e attuabili e dovrebbero essere integrati, ove possibile, nei requisiti settoriali specifici esistenti, mantenendo proporzionati gli oneri amministrativi;

59. invita la Commissione e gli Stati membri a utilizzare strumenti normativi innovativi, quali gli spazi di sperimentazione normativa, nel rispetto del principio di precauzione, per contribuire a creare un percorso chiaro di crescita per le start-up e le piccole imprese; ritiene che tali strumenti dovrebbero contribuire a promuovere l'innovazione se applicati in un ambiente controllato; sottolinea che la creazione di un ambiente coerente per la realizzazione di prove innovative e la convalida di prodotti basati su tecnologie quali l'IA aiuterà le imprese europee a superare la frammentazione del mercato unico e a trarre vantaggio dal potenziale di crescita in tutta l'UE;

60. osserva che il modo più efficiente per ridurre le distorsioni è di garantire la qualità degli insiemi di dati utilizzati per formare i sistemi di IA;

61. è del parere che l'uso dell'IA in un contesto ad alto rischio dovrebbe essere limitato a finalità specifiche, nel pieno rispetto del diritto applicabile e in conformità a obblighi di trasparenza; sottolinea che solo un quadro legislativo chiaro e giuridicamente sicuro sarà fondamentale per garantire la sicurezza e la protezione, la tutela dei dati e dei consumatori, nonché la fiducia e il sostegno dei cittadini quanto alla necessità e alla proporzionalità della diffusione di tali tecnologie; invita la Commissione a considerare attentamente se esistano determinati casi di utilizzo, situazioni o pratiche per cui dovrebbero essere adottate norme tecniche specifiche, inclusi gli algoritmi sottostanti; ritiene necessario, nel caso in cui dette norme tecniche siano adottate, che queste siano riviste dalle autorità competenti e rivalutate periodicamente, alla luce del rapido sviluppo tecnologico;

62. ritiene che l'istituzione, da parte delle organizzazioni e delle imprese, di comitati di valutazione di prodotti e servizi di IA al fine di valutare i benefici e i danni potenziali, segnatamente il potenziale impatto sociale, derivanti da progetti ad alto rischio e forte impatto basati sull'IA possa essere uno strumento utile per aiutare le organizzazioni a prendere decisioni responsabili sui prodotti e i servizi di IA, in particolare se tali comitati includono le parti interessate pertinenti;

63. sottolinea l'importanza dell'istruzione e della ricerca nel campo dell'IA; ritiene che l'UE debba rafforzare le proprie capacità digitali incoraggiando un maggior numero di persone a intraprendere carriere nei settori connessi alle TIC e formando più specialisti dei dati nel settore dell'IA, nonché professionisti in nuovi settori correlati, come gli investimenti basati sull'IA e la sicurezza dell'IA; chiede investimenti importanti nella rete europea dei centri di eccellenza dell'intelligenza artificiale e la creazione di reti paneuropee di università e di ricerca incentrate sull'IA; è del parere che tale rete dovrebbe contribuire a rafforzare lo scambio di conoscenze sull'IA, sostenere i talenti legati all'IA all'interno dell'UE e attrarre nuovi talenti, promuovere la cooperazione tra le imprese innovative, l'istruzione superiore, gli istituti di ricerca e gli sviluppatori di IA, nonché contribuire a offrire alle autorità di regolamentazione una formazione e un perfezionamento specializzati, allo scopo di garantire l'uso corretto di queste tecnologie e di proteggere i cittadini europei da potenziali rischi e danni ai loro diritti fondamentali; sottolinea inoltre l'importanza delle misure e dei canali di informazione intesi ad aiutare le piccole e medie imprese e le start-up a procedere in modo efficace alla digitalizzazione e verso l'industria 5.0; riconosce che la condivisione e il riutilizzo delle componenti delle applicazioni di IA incrementano l'utilizzo e l'adozione di soluzioni di IA; sottolinea l'importanza della ricerca di base sui fondamenti dell'IA; sottolinea la necessità di consentire una ricerca globale in relazione a tutte le applicazioni e tecnologie di IA;

64. chiede la realizzazione di valutazioni d'impatto sulle conseguenze del divario digitale per le persone e l'adozione di misure concrete per porvi rimedio; chiede la mitigazione dell'impatto negativo tramite l'istruzione, la riqualificazione e il miglioramento delle competenze; sottolinea che occorre tenere conto della dimensione di genere, data l'insufficiente presenza di donne nelle discipline STEM e nelle imprese digitali; ritiene che occorra prestare particolare attenzione ai programmi di alfabetizzazione all'intelligenza artificiale;

65. invita la Commissione ad aggiornare il quadro esistente in materia di responsabilità e sicurezza dei prodotti per affrontare le nuove sfide poste dalle tecnologie digitali emergenti, quali l'intelligenza artificiale; esorta inoltre la Commissione ad aggiornare, tra l'altro, la direttiva sulla sicurezza generale dei prodotti e la direttiva sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, in particolare valutando la possibilità di ribaltare il concetto di «onere della prova» per i danni causati dalle tecnologie digitali emergenti, in casi chiaramente definiti e dopo un'opportuna valutazione, e di adattare i termini «prodotto», «danno» e «difetto» affinché riflettano la complessità delle tecnologie emergenti, compresi i prodotti che incorporano IA, internet delle cose e robotica, i software indipendenti e i software o gli aggiornamenti che comportano una modifica sostanziale del prodotto, trasformandolo di fatto in un prodotto nuovo;

66. sottolinea che occorre sviluppare un'adeguata connettività per l'attuazione dell'IA, come anche per qualsiasi nuova tecnologia, anche nelle regioni che si trovano ad affrontare difficoltà demografiche o economiche; chiede che si tenga conto dell'accesso ineguale alle tecnologie nelle zone rurali, in particolare quando i fondi dell'Unione sono utilizzati per l'implementazione di reti 5G, per ridurre le zone non coperte e per le infrastrutture di connettività in generale; invita a formulare una strategia comunicativa a livello di UE che fornisca ai cittadini europei informazioni affidabili, nonché a condurre campagne di sensibilizzazione sul 5G;

67. invita la Commissione a valutare lo sviluppo e l'utilizzo delle tecnologie di registro distribuito, comprese le blockchain, segnatamente dei contratti intelligenti nel mercato unico digitale, a fornire orientamenti e a prendere in considerazione la possibilità di mettere a punto un quadro giuridico adeguato al fine di garantire la certezza del diritto per le imprese e i consumatori, in particolare per quanto riguarda la questione della legittimità, l'esecuzione dei contratti intelligenti nelle situazioni transfrontaliere e, se del caso, i requisiti di certificazione notarile;

68. chiede che i negoziati plurilaterali dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in materia di commercio elettronico siano conclusi con un risultato equilibrato; invita la Commissione a valutare attentamente l'impatto di una clausola sul codice sorgente, attualmente oggetto di discussione nel quadro dei negoziati sul commercio elettronico a livello dell'OMC, sulla futura legislazione dell'UE in materia di intelligenza artificiale, incluso il suo impatto sui diritti dei consumatori, e a coinvolgere il Parlamento europeo in tale valutazione; deplora che, in assenza di norme globali, le imprese dell'UE possano trovarsi ad affrontare ostacoli non tariffari nel commercio digitale, tra cui il blocco geografico ingiustificato, la localizzazione dei dati e i requisiti obbligatori in materia di trasferimento di tecnologie; osserva che tali ostacoli sono particolarmente problematici per le piccole e medie imprese (PMI); sottolinea che le norme globali sul commercio digitale potrebbero aumentare ulteriormente la protezione dei consumatori; è favorevole a rendere permanente la moratoria dell'OMC sulle trasmissioni elettroniche e sottolinea l'importanza di chiarire la definizione delle trasmissioni elettroniche; chiede che l'accordo sulle tecnologie dell'informazione dell'OMC, la sua espansione e il documento di riferimento dell'OMC sui servizi di telecomunicazione siano attuati integralmente e adottati in maniera più diffusa;

69. riconosce l'ambizione di rendere l'UE un leader mondiale nello sviluppo e nell'applicazione dell'IA; invita l'UE a collaborare più strettamente con i partner, ad esempio in seno all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e all'OMC, per definire norme globali in materia di IA al fine di ridurre gli ostacoli al commercio e promuovere un'IA affidabile in linea con i valori dell'UE; sostiene la cooperazione riguardo alle regolamentazioni internazionali e altri tipi di cooperazione tra i paesi dell'OCSE per quanto concerne l'economia digitale, tra cui il partenariato globale sull'intelligenza artificiale; incoraggia l'UE a intensificare la collaborazione con le Nazioni Unite e gli organismi internazionali di normazione relativamente a tale tematica; prende atto della conclusione dell'accordo di partenariato economico regionale globale asiatico (RCEP) basato su regole, che ha posto le basi per il più grande progetto di integrazione economica al mondo; ritiene che l'UE dovrebbe promuovere norme digitali che siano coerenti con i principi democratici, i diritti umani e lo sviluppo sostenibile; sostiene, a tale proposito, la proposta di istituire il Consiglio UE-USA per il commercio e la tecnologia;

70. sostiene, a tale riguardo, i lavori relativi a un accordo transatlantico sull'IA intesi a costruire un consenso più forte e più ampio sui principi dell'IA etica e sulla governance dei dati e a promuovere, nel quadro di tali principi, l'innovazione e la condivisione dei dati per sviluppare l'IA e contribuire a facilitare il commercio e lo sviluppo di regole compatibili e norme comuni in materia di commercio digitale, garantendo il ruolo centrale dell'UE nella definizione di tali norme; sottolinea che tale accordo transatlantico sull'IA dovrebbe contenere anche un capitolo dedicato alla sicurezza dei dati e alla protezione dei dati degli utenti e dei consumatori al fine di assicurare la protezione delle norme dell'UE; invita la Commissione a continuare collaborare con gli Stati Uniti, il Giappone e altri partner che condividono gli stessi principi alla riforma le norme dell'OMC, in particolare in materia di sovvenzioni, trasferimenti forzati di tecnologie e imprese statali; sottolinea l'importanza degli accordi di libero scambio dell'UE nella promozione degli interessi e dei valori delle imprese, dei consumatori e dei lavoratori dell'UE nell'economia digitale globale e li considera complementari a un mercato unico digitale competitivo; osserva che è particolarmente cruciale la cooperazione con il Regno Unito, che svolge un ruolo importante nell'economia digitale globale;

71. esorta gli Stati membri a includere nei loro piani di ripresa progetti per la digitalizzazione dei trasporti; pone l'accento sulla necessità di garantire finanziamenti stabili e adeguati per il processo di costruzione di infrastrutture dei trasporti e delle TIC per i sistemi di trasporto intelligente (STI), compresi la diffusione sicura del 5G e lo sviluppo di reti 6G e di future reti senza fili per consentire al trasporto digitale di raggiungere il suo pieno potenziale, garantendo nel contempo elevati standard di sicurezza dei trasporti; sottolinea al riguardo la necessità di sviluppare nuove infrastrutture e di ammodernare quelle esistenti; invita gli Stati membri a garantire infrastrutture di trasporto sicure, resilienti e di alta qualità che facilitino la diffusione di servizi di mobilità connessi e automatizzati; sottolinea che è necessario accelerare l'ammodernamento dei trasporti e delle pertinenti infrastrutture digitali nella rete transeuropea dei trasporti (TEN-T); invita, pertanto, la Commissione a proporre meccanismi, nella sua revisione del regolamento TEN-T e del regolamento relativo ai corridoi ferroviari merci, per garantire tale accelerazione;

72. sottolinea l'enorme potenziale dell'IA nel settore dei trasporti e la sua capacità di incrementare l'automazione del trasporto stradale, ferroviario, marittimo e aereo; sottolinea il ruolo dell'IA nel promuovere la multimodalità e il trasferimento modale, nonché lo sviluppo di città intelligenti, migliorando l'esperienza di viaggio di tutti i cittadini rendendo i trasporti, la logistica e i flussi di traffico più efficienti, più sicuri e maggiormente rispettosi dell'ambiente, riducendo i tempi di viaggio, gli ingorghi, le emissioni dannose e i costi; pone l'accento sull'enorme potenziale dei sistemi che utilizzano l'IA nel settore dei trasporti in termini di sicurezza e di realizzazione degli obiettivi indicati nell'iniziativa «Vision Zero»; sottolinea che l'IA contribuirà a sviluppare ulteriormente la multimodalità senza soluzione di continuità, seguendo il concetto di mobilità come servizio (MaaS); invita la Commissione a valutare modalità per facilitare lo sviluppo equilibrato della MaaS, soprattutto nelle zone urbane;

73. accoglie con favore i risultati dell'impresa comune di ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo (SESAR) e chiede di intensificare la ricerca e gli investimenti in modo da massimizzare le potenzialità dell'IA nel settore dell'aviazione nei confronti dei consumatori, attraverso miglioramenti nella commercializzazione, nelle vendite, nella distribuzione, nei processi di determinazione dei prezzi delle compagnie aeree, nonché nei servizi di assistenza a terra (controlli di sicurezza, ecc.); osserva che l'IA può sviluppare la navigazione automatizzata nel trasporto marittimo a corto e lungo raggio e sulle vie navigabili interne e migliorare la sorveglianza marittima in un contesto di traffico navale crescente; chiede la diffusione dell'IA e un livello più elevato di digitalizzazione su larga scala in tutti i porti europei per conseguire una maggiore efficienza e competitività ed evidenzia il ruolo fondamentale che la digitalizzazione, l'IA e la robotica svolgeranno nel settore del turismo, contribuendo in tal modo alla sua sostenibilità a lungo termine; osserva che sono necessari finanziamenti e incentivi adeguati per le strutture turistiche, in particolare le micro, piccole e medie imprese, per consentire loro di sfruttare i vantaggi della digitalizzazione e di modernizzare la loro offerta ai consumatori; osserva che ciò contribuirà a promuovere la leadership digitale dell'UE nel turismo attraverso la ricerca e lo sviluppo, le joint venture e i partenariati pubblico-privato;

74. ricorda che l'IA potrebbe dare adito a distorsioni e, di conseguenza, a diverse forme di discriminazione sulla base di genere, razza, colore, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, proprietà, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale; rammenta, a tale proposito, che è necessario dare massima protezione ai diritti di tutti e che le iniziative in materia di intelligenza artificiale non possono essere discriminatorie in alcun modo; sottolinea che tali pregiudizi e discriminazioni possono avere origine da pacchetti di dati già distorti, che riflettono le discriminazioni presenti nella società; pone in risalto che l'IA deve evitare distorsioni che sfocino in una discriminazione vietata e non deve riprodurre processi discriminatori; evidenzia la necessità di tenere conto di tali rischi nella progettazione delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, nonché l'importanza di collaborare con i fornitori di dette tecnologie per far fronte alle persistenti lacune che favoriscono la discriminazione; raccomanda che le squadre incaricate della progettazione e dello sviluppo dell'IA riflettano l'eterogeneità della società;

75. sottolinea l'importanza della trasparenza degli algoritmi al fine di tutelare pienamente i diritti fondamentali; pone in risalto che i legislatori, considerati gli importanti risvolti sia in campo etico che giuridico, devono prendere in considerazione la complessa questione della responsabilità, in particolare quella per danni a cose e persone, e che la responsabilità per tutte le applicazioni dell'IA dovrebbe sempre ricadere su una persona fisica o giuridica;

76. sottolinea la necessità che l'IA sia resa ampiamente disponibile nei settori e nelle industrie culturali e creative in tutta Europa, al fine di mantenere condizioni di parità e una concorrenza leale per tutte le parti interessate e gli attori in Europa; sottolinea il potenziale delle tecnologie di IA per i settori e le industrie culturali e creative, dal miglioramento della gestione, della sensibilizzazione e del coinvolgimento del pubblico, alla selezione assistita dei contenuti, alla rivalutazione degli archivi culturali nonché alla verifica dei fatti e al giornalismo di dati assistiti; sottolinea la necessità di offrire opportunità di apprendimento e di formazione per permettere alla società europea di comprendere l'utilizzo, i rischi potenziali e le opportunità dell'IA; ribadisce, a tale proposito, la sua opinione secondo cui l'IA e l'innovazione robotica devono essere integrate nei programmi d'istruzione e di formazione; ricorda le speciali esigenze dell'istruzione e formazione professionale (IFP) riguardo all'IA e chiede un approccio collaborativo a livello europeo per rafforzare le potenzialità dell'IA in tale ambito in tutta Europa; sottolinea che il recepimento della direttiva sui servizi di media audiovisivi (AVMS) ([24]) nel diritto nazionale è fondamentale per realizzare un autentico mercato unico digitale che promuova la diversità culturale;

77. sottolinea la mancanza di finanziamenti con capitali di rischio europei, il mancato accesso ai finanziamenti e la mancata disponibilità di dati e riconosce inoltre l'esistenza di ostacoli esterni e interni all'adozione delle tecnologie di IA, in particolare per i settori meno maturi e le PMI; esorta a un approccio globale nell'Unione, fondato sulla promozione dell'imprenditorialità attraverso normative favorevoli agli investitori, al fine di garantire l'accesso ai finanziamenti per le start-up europee promettenti in tutte le fasi di crescita; chiede uno sforzo congiunto per prevenire e scoraggiare l'esodo delle giovani imprese promettenti europee, che spesso non dispongono di finanziamenti subito dopo la loro entrata sul mercato;

78. ricorda che l'attuale legislazione dell'Unione non prevede requisiti obbligatori in materia di cibersicurezza per i prodotti e i servizi in generale; chiede l'inclusione di requisiti essenziali nella fase di progettazione (sicurezza fin dalla progettazione) nonché l'utilizzo di norme e processi adeguati in materia di cibersicurezza sia durante il ciclo di vita dei prodotti e dei servizi che nelle loro catene di approvvigionamento;

79. mette in evidenza che la quarta rivoluzione industriale dipenderà, tra le altre cose, dall'accesso alle materie prime, come il litio e le terre rare, e che l'Unione deve ridurre la sua dipendenza dalla loro importazione limitando il consumo assoluto e garantendo una propria attività estrattiva responsabile dal punto di vista ambientale e l'economia circolare; ritiene che una politica più forte in materia di economia circolare applicata ai servizi digitali e ai semiconduttori potrebbe contemporaneamente contribuire alla sovranità industriale dell'Unione e a evitare gli effetti negativi delle attività estrattive connesse alle materie prime;

80. chiede una strategia più chiara per i poli europei dell'innovazione digitale, al fine di promuovere un'ampia diffusione delle nuove tecnologie presso le PMI, le imprese a media capitalizzazione e le start-up; sottolinea che la rete di poli europei dell'innovazione digitale dovrebbe assicurare un'ampia copertura geografica in Europa e comprendere le zone remote, rurali e insulari, così come avviare un dialogo intersettoriale; invita la Commissione a elaborare una strategia ambiziosa ed

([24]) Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

esaustiva per sostenere la creazione e la crescita delle start-up allo scopo di disporre di una nuova generazione di «unicorni» digitali europei entro 10 anni, in particolare la strategia dovrebbe esaminare misure quali incentivi fiscali per le start-up e le PMI recentemente costituite e l'introduzione di un visto dell'UE per le start-up;

81. si compiace della nuova strategia della Commissione per il cloud computing e dell'iniziativa europea per il cloud computing;

82. si compiace dell'impatto positivo che potrebbe avere l'IA sui mercati del lavoro europei, tra cui la creazione di posti di lavoro, luoghi di lavoro più sicuri e più inclusivi, la lotta alla discriminazione in materia di assunzioni e retribuzioni e la promozione di una migliore corrispondenza delle competenze e di flussi di lavoro più efficienti, purché siano attenuati i rischi e siano aggiornati periodicamente i quadri normativi con l'avanzare dell'ondata digitale;

83. invita gli Stati membri a investire in sistemi d'istruzione, formazione professionale e apprendimento permanente reattivi, inclusivi e di elevata qualità nonché in politiche di riqualificazione e miglioramento delle competenze dei lavoratori nei settori che potrebbero gravemente risentire dell'IA, incluso il settore dell'agricoltura e della silvicoltura; sottolinea la necessità di prestare particolare attenzione all'inclusione dei gruppi svantaggiati a tale riguardo;

84. prende atto del divario di competenze sui mercati del lavoro europei; plaude alla nuova agenda europea per le competenze e al nuovo piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027) della Commissione, che aiuteranno i lavoratori a migliorare le proprie competenze digitali e a qualificarsi per il futuro mondo del lavoro, nonché ad affrontare il problema dell'adattamento e dell'acquisizione di competenze e conoscenze nell'ottica della transizione ecologica e digitale; sottolinea la necessità di integrare gli aspetti etici dell'IA e lo sviluppo di competenze a fini etici in qualsiasi programma di istruzione e formazione destinato agli sviluppatori e a chi lavora con l'IA; ricorda la necessità che gli sviluppatori, i programmatori, i decisori e le aziende che lavorano con l'IA siano consapevoli della propria responsabilità etica; sottolinea che l'accesso alle giuste competenze e conoscenze in materia di IA può colmare il divario digitale nella società e che le soluzioni di IA dovrebbero sostenere l'inserimento nel mercato del lavoro di gruppi vulnerabili quali le persone con disabilità o coloro che vivono in zone remote o rurali;

85. sottolinea che la parità di genere è un principio fondamentale dell'Unione europea e dovrebbe riflettersi in tutte le politiche della stessa; invita a riconoscere il ruolo fondamentale delle donne nel conseguimento degli obiettivi della strategia digitale europea in linea con gli obiettivi di parità di genere; rammenta che la partecipazione delle donne all'economia digitale è essenziale per plasmare una florida società digitale e per promuovere il mercato interno digitale dell'UE; invita la Commissione a garantire l'attuazione della dichiarazione ministeriale di impegno sulle donne nel settore digitale; ritiene che l'IA possa contribuire in modo significativo a superare le discriminazioni di genere e ad affrontare le sfide incontrate dalle donne nell'ottica di promuovere la parità di genere, purché venga messo a punto un quadro giuridico ed etico adeguato, siano eliminati i pregiudizi consapevoli e inconsapevoli e siano rispettati i principi della parità di genere;

86. sottolinea che l'agricoltura è un settore in cui l'IA svolgerà un ruolo fondamentale per risolvere le questioni e le sfide legate alla produzione e all'approvvigionamento alimentari; sottolinea che le tecnologie dell'Internet delle cose e l'IA in particolare rappresentano un'opportunità significativa per la modernizzazione, l'automazione e il miglioramento dell'efficienza e della sostenibilità del settore agroalimentare e per lo sviluppo locale nelle zone rurali, aumentando la produzione vegetale e migliorando la qualità delle colture; ritiene che l'utilizzo delle tecnologie digitali e di IA e una maggiore ricerca e sviluppo nel settore agroalimentare siano necessari per migliorare la sostenibilità, l'efficienza, la precisione e stimolare la produttività; sottolinea il potenziale dell'Internet delle cose e dell'IA nell'agricoltura di precisione, in particolare nell'individuazione delle condizioni meteorologiche, dei nutrienti del suolo e delle esigenze idriche, nonché nell'identificazione delle infestazioni parassitarie e delle fitopatie; evidenzia che il monitoraggio attraverso strumenti automatizzati e digitali può aiutare a minimizzare l'impronta ambientale e climatica dell'agricoltura; invita la Commissione e gli Stati membri ad aumentare le risorse e gli investimenti dedicati al settore agricolo a tali fini e a fornire risorse sufficienti e sviluppare strumenti per la ricerca sull'uso dell'IA in tali settori per facilitare un migliore utilizzo delle risorse disponibili da parte degli agricoltori interessati, aumentare l'efficienza e la produzione e promuovere la creazione di poli di innovazione e start-up in questo settore;

87. ritiene che l'applicazione dell'IA all'interno dell'Unione e il relativo uso dei dati personali dei cittadini europei debbano rispettare i nostri valori e diritti fondamentali riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, quali la dignità umana, la tutela della vita privata e dei dati e la sicurezza; sottolinea che, poiché l'IA per definizione implica

il trattamento dei dati, essa deve rispettare la normativa dell'Unione europea in materia di protezione dei dati, in particolare il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD); ribadisce l'importanza di fornire alle autorità pubbliche indipendenti preposte alla protezione dei dati le risorse necessarie per consentire loro di monitorare e garantire efficacemente il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati;

88. sottolinea che investire nella scienza, nella ricerca e nello sviluppo nell'ambito del digitale e dell'IA, promuovendo un accesso migliore al capitale di rischio, sviluppando una forte sicurezza informatica delle infrastrutture critiche e delle reti di comunicazione elettronica e un accesso a dati imparziali di elevata qualità costituisce una pietra miliare per garantire la sovranità digitale dell'Unione; invita la Commissione a esaminare i diversi modi in cui l'Unione è esposta al rischio di diventare dipendente da attori esterni; osserva che una regolamentazione poco chiara, eccessiva o frammentata ostacolerà l'emergere di «unicorni» innovativi ad alta tecnologia, start-up e PMI o li spingerà a sviluppare i loro prodotti e servizi al di fuori dell'Europa;

89. sottolinea che la realizzazione di una società europea dei gigabit sicura e inclusiva è una condizione essenziale per il successo della transizione digitale dell'Unione; sottolinea il ruolo della connettività, alimentata in particolare dall'infrastruttura 5G e in fibra ottica, nella trasformazione dei modi di lavoro e di istruzione, dei modelli aziendali e di interi settori quali l'industria manifatturiera, i trasporti e l'assistenza sanitaria, in particolare in combinazione con altre tecnologie quali la virtualizzazione, il cloud computing, l'edge computing, l'IA, il network slicing (segmentazione della rete) e l'automatizzazione, e sottolinea che la connettività ha le potenzialità per assicurare una maggiore produttività e più innovazione ed esperienze per gli utenti;

90. invita la Commissione a incentivare le imprese europee a cominciare a sviluppare e creare capacità tecnologiche per le reti mobili di prossima generazione; invita la Commissione ad analizzare l'impatto di un accesso ineguale alle tecnologie digitali e delle disparità di connettività tra gli Stati membri;

91. rileva che è fondamentale investire nel calcolo ad alte prestazioni (HPC) per liberare il pieno potenziale dell'IA e di altre tecnologie emergenti; chiede che il divario relativo agli investimenti nella connettività sia colmato attraverso lo strumento Next Generation EU, nonché mediante finanziamenti nazionali e privati, al fine di compensare le riduzioni degli investimenti dell'UE nelle future tecnologie nel quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027;

92. chiede un approccio che coinvolga l'intera società in materia di cibersicurezza; sottolinea che i nuovi approcci alla cibersicurezza dovrebbero essere progettati sulla base della resilienza e dell'adattabilità alle sollecitazioni e agli attacchi; chiede un approccio olistico alla cibersicurezza, che tenga conto dell'intero sistema, dalla sua progettazione e fruibilità all'istruzione e alla formazione dei cittadini; sottolinea che la trasformazione digitale, con la rapida digitalizzazione dei servizi e l'introduzione su larga scala di dispositivi connessi, rende necessariamente la nostra società e la nostra economia maggiormente esposte agli attacchi informatici; mette in evidenza che i progressi nell'ambito dell'informatica quantistica rivoluzioneranno le tecniche di crittografia esistenti; invita la Commissione a sostenere la ricerca che consentirebbe all'Europa di superare questa sfida e sottolinea la necessità di una crittografia end-to-end solida e sicura; invita la Commissione a valutare l'uso di protocolli e applicazioni di cibersicurezza basati sulla tecnologia blockchain per migliorare la resilienza, l'affidabilità e la solidità delle infrastrutture di IA; sottolinea la necessità di includere elementi di cibersicurezza in tutte le politiche settoriali; sottolinea che una protezione efficace esige che l'UE e le istituzioni nazionali collaborino, con il sostegno dell'ENISA, al fine di garantire la sicurezza, l'integrità, la resilienza e la sostenibilità delle infrastrutture e delle reti di comunicazione elettronica essenziali; si compiace della proposta della Commissione di rivedere la direttiva NIS e della sua intenzione di ampliarne l'ambito di applicazione e di ridurre le differenze di applicazione da parte degli Stati membri; chiede un approccio prudente nei confronti delle potenziali dipendenze da fornitori ad alto rischio, in particolare per l'implementazione delle reti 5G;

o

o o

93. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.